PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 – 2017
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Responsabile per la prevenzione della corruzione

1. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento è l'avv. Nicolò Pedrazzoli.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini di questo Piano, si intende:
   a) per "l. 190/2012", la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
   b) per "Piano nazionale anticorruzione" il Piano approvato in data 11 settembre 2013, dall'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
   c) per "d.lgs. 39/2013", il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
   d) per "d.lgs. 165/2001", il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
   e) per "l.p. sulla trasparenza" la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, "Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5";
   f) per "l.p. sul personale della Provincia", la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento";
   g) per "Responsabile anticorruzione" il Responsabile per la prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento indicato all'articolo 1 di questo Piano;
   h) per "Referente anticorruzione" i referenti per la prevenzione della corruzione individuati all'articolo 3 di questo Piano;
   i) per "attività a maggior rischio", le attività che, a seguito del processo di analisi del rischio corruzione, sono risultate esposte ad un valore di rischio della corruzione superiore a quello individuato quale valore soglia della maggiore esposizione a rischio;
   j) per "processo di gestione del rischio", il processo di gestione del rischio della corruzione descritto negli allegati al Piano nazionale anticorruzione;
   k) per "soggetto competente" il dipendente al quale è assegnata l'attività istruttoria, il dirigente competente all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento, il dirigente competente a rendere il parere di legittimità in ordine ai provvedimenti di competenza della Giunta provinciale, nonché il componente della commissione chiamata ad esprimere una valutazione o ad assumere una decisione;
   l) per "interessato", la persona fisica o giuridica che presenta domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale e, in generale, domanda di emanazione di uno dei provvedimenti conclusivi dei processi, il cui svolgimento è disciplinato da questo Piano;
   m) per "domanda", la manifestazione di volontà del soggetto interessato presentata al fine dell'emanazione di un provvedimento conclusivo di uno dei processi, il cui svolgimento è disciplinato da questo Piano;

n) per “enti pubblici strumentali” gli enti previsti dall’art. 33, comma 1, lett. a) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”.

Art. 3 I referenti di dipartimento per la prevenzione della corruzione

1. Per le strutture organizzative provinciali di seguito elencate sono individuati i seguenti Referenti anticorruzione:
   a) dott.ssa Luisa Tretter, per il Dipartimento affari finanziari;
   b) dott.ssa Giuliana Cristoforetti, per il Dipartimento affari istituzionali e legislativi;
   c) dott. Sergio Bettotti, per il Dipartimento cultura, turismo, promozione e sport;
   d) dott. Roberto Ceccato, per il Dipartimento della conoscenza;
   e) dott. Sergio Antonio Poli, per il Dipartimento salute e solidarietà sociale;
   f) dott. Roberto Andreatta, per il Dipartimento infrastrutture e mobilità;
   g) dott. Daniele Bernardi, per il Dipartimento sviluppo economico e lavoro;
   h) dott. Leonardo Caronna, per il Dipartimento organizzazione, personale e affari generali;
   i) dott.ssa Luisa Zappini, per il Dipartimento protezione civile;
   j) dott. Roberto Coali, per il Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste;
   k) dott. Michele Nulli, per la Direzione generale;
   l) dott. Giampaolo Pedrotti, per l’Ufficio stampa.

2. Nel caso in cui si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo Referente anticorruzione, il dirigente generale della struttura interessata propone alla Giunta provinciale la nomina di un dirigente scelto nell’ambito del dipartimento.

Capo II Il processo di gestione del rischio

Art. 4 La valutazione del rischio della corruzione

1. In esito allo svolgimento del processo di analisi del rischio della corruzione, la valutazione del rischio della corruzione dei processi gestiti dalle strutture provinciali è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia. Sono considerate esposte al maggiore rischio di corruzione le attività che hanno conseguito un valore complessivo del livello di rischio della corruzione maggiore di 10.
2. Le seguenti strutture sono considerate esposte a maggior rischio di corruzione, in quanto generalmente investite dello svolgimento delle attività previste dall’art. 1, comma 16, lettere a), b) e c), l. 190/2012:
   a) Agenzia provinciale per gli appalti e per i contratti – APAC;
   b) Agenzia provinciale per le opere pubbliche - APOP;
   c) Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche – APIAE;
   d) Ufficio concorsi del Servizio per il personale.

Capo III Misure specifiche di prevenzione della corruzione nelle attività a maggior rischio

Art. 5 Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione

1. Nelle attività a maggior rischio di corruzione, le comunicazioni tra amministrazione e soggetto interessato si svolgono con modalità telematiche in modo da garantire la trasparenza e la tracciabilità delle comunicazioni.

2. L’interessato, all’atto della presentazione della domanda, si impegna a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti.
3. Nelle strutture che svolgono attività a maggior rischio, sono apprestate le misure necessarie al fine di impedire all’interessato il contatto confidenziale con i soggetti competenti. La struttura competente rende noto l’indirizzo di posta elettronica certificata, dell’unità organizzativa competente, al quale inoltrare eventuali richieste di informazioni.
4. Per le strutture che svolgono attività a maggior rischio, sono apprestate le misure necessarie al fine di impedire all’interessato il contatto telefonico diretto e l’accesso fisico ai locali nei quali si svolgono queste attività.
5. Nelle attività a maggior rischio, all’atto dell’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, ogni soggetto competente dichiara gli eventuali contatti diretti avuti con i soggetti interessati, anche al di fuori dell’orario di lavoro.
6. Nelle attività a maggior rischio, nella fase procedimentale di attuazione del provvedimento adottato, la dichiarazione di cui al comma 2 di questo articolo è resa altresì dai nuovi soggetti competenti, che non l’abbiano ancora resa.
7. L’applicazione delle misure previste da questo articolo è resa nota nell’apposita sezione “Punto informativo” del sito istituzionale della Provincia, laddove sono pubblicati i numeri telefonici, gli indirizzi e-mail ed il recapito dei soggetti competenti.
8. Entro il 30 giugno 2015, i dirigenti competenti per i processi a maggior rischio e i dirigenti delle strutture indicate all’articolo 4, comma 2, definiscono le misure previste da questo articolo e individuano i processi in relazione ai quali esse non trovano applicazione in considerazione della natura dell’attività svolta nelle singole fasi procedimentali e delle specifiche esigenze organizzative di ciascuna struttura.

Art. 6 Meccanismi alternativi di formazione, esecuzione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione

1. Nelle attività a maggior rischio di corruzione, il cui svolgimento non consente l’introduzione di modalità telematiche esclusive di comunicazione tra l’amministrazione e gli interessati, il dirigente competente individua meccanismi di prevenzione alternativi.
2. Rappresentano meccanismi di prevenzione della corruzione:
a) la previsione che ogni eventuale incontro tra interessati e soggetti competenti si svolga alla presenza, oltre che del soggetto competente, almeno di un ulteriore dipendente dell’amministrazione, scelto secondo meccanismi di rotazione e che le comunicazioni intercorse siano sinteticamente verbalizzate e sottoscritte;
b) la regolazione dell’esercizio della discrezionalità;
c) lo svolgimento di controlli a campione sulla legalità dell’azione amministrativa.
3. Entro il 30 giugno 2015, i dirigenti competenti per i processi a maggior rischio e i dirigenti delle strutture indicate all’articolo 4, comma 2, con proprio atto organizzativo interno, disciplinano l’applicazione dei meccanismi previsti da questo articolo, ovvero di meccanismi di prevenzione della corruzione diversi, individuati d’intesa con il Dipartimento affari istituzionali.

Art. 7 Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile anticorruzione

1. Il Referente anticorruzione trasmette al Responsabile anticorruzione gli atti organizzativi interni adottati ai sensi dell’articolo 5, comma 8, e ai sensi dell’articolo 6, comma 3, di questo Piano.
2. Nelle attività a maggior rischio, il Referente anticorruzione informa tempestivamente il Responsabile anticorruzione del mancato rispetto di quanto stabilito all’articolo 5 e all’articolo 6 di questo Piano.

Art. 8 La formazione del personale nelle attività a maggior rischio

1. Ciascun dirigente assicura l'aggiornamento dell'elenco del personale adibito ad attività a maggior rischio di corruzione entro il 30 ottobre 2015.
2. Il piano di formazione del personale provinciale prevede per gli anni 2015, 2016 e 2017 un'attività di formazione e di aggiornamento in materia di anticorruzione specificamente rivolta al personale inserito nell'elenco.
3. L'inserimento nell'elenco del personale adibito ad attività a maggior rischio di corruzione comporta l'iscrizione all'attività di formazione in materia di anticorruzione programmata per l'anno successivo.

Art. 9 La selezione del personale nelle attività a maggior rischio

1. Nello svolgimento del procedimento concorsuale per la selezione di personale direttivo e dirigenziale, se l'incarico riguarda le strutture indicate all'articolo 4, comma 2, o comprende lo svolgimento di attività a maggior rischio, l'idoneità allo svolgimento delle attività a maggior rischio è tenuta in considerazione nell'ambito della valutazione delle capacità del candidato.
2. Il restante personale è assegnato alle strutture indicate all'articolo 4, comma 2, di questo Piano, previo colloquio individuale con il dirigente generale del Dipartimento organizzazione, personale e affari generali, o un suo delegato.
3. Di norma non è assegnato alle strutture indicate all'articolo 4, comma 2, di questo Piano il personale, le cui relazioni personali e i cui interessi possano frequentemente determinare un dovere di astensione per conflitto di interessi.
4. La valutazione di idoneità allo svolgimento di attività a maggior rischio di corruzione, l'accertamento che non ricorre la situazione rappresentata al comma 3 di questo articolo e la conseguente conferma dell'assegnazione alle strutture indicate all'art. 4, comma 2, di questo Piano sono formulate dal dirigente delle strutture stesse entro un anno dall'assegnazione.
5. In caso di valutazione negativa di idoneità allo svolgimento di attività a maggior rischio di corruzione, ovvero di accertamento che ricorre la situazione rappresentata al comma 3 di questo articolo, il dirigente competente lo segnala al dirigente del Servizio per il personale, che assegna il dipendente a diversa struttura.

Art. 10 La rotazione del personale nelle aree a maggior rischio corruzione

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il dirigente del Servizio per il personale presenta alla Giunta provinciale una relazione nella quale illustra l'attuazione della misura della rotazione del personale con incarico direttivo e dirigenziale presso le strutture indicate all'articolo 4, comma 2, di questo Piano, indicando in particolare il tempo medio di permanenza nell'incarico rivestito.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno, il dirigente di ciascuna struttura indicata all'art. 4, comma 2, di questo Piano presenta al Servizio per il personale una relazione nella quale illustra l'attuazione della misura della rotazione del restante personale assegnato alla struttura medesima.

Capo IV Misure comuni di prevenzione della corruzione

Art. 11 La formazione anticorruzione

1. Entro il 31 dicembre 2017, è erogata a tutto il personale la formazione, prevalentemente con modalità a distanza (FAD), sulle seguenti tematiche:
   a) gli specifici doveri posti in capo al personale dal Codice di comportamento ed i principi di etica e legalità;
   b) la disciplina degli incarichi vietati;
   c) le fattispecie di conflitto di interesse;

d) le fattispecie di responsabilità disciplinare;
e) le fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione.

2. Il modulo formativo apprestato ai sensi del comma 1 è erogato altresì al personale neoassunto.
3. La formazione prevista al comma 1 è erogata con priorità temporale e rinnovata con frequenza triennale alle seguenti figure professionali:
a) personale adibito a mansioni ispettive o a compiti di verifica in sede di sopralluogo;
b) personale titolare di incarico di direzione lavori, di collaudo o di coordinamento della sicurezza.
4. Entro il 30 giugno 2015, ciascun dirigente individua il personale indicato al comma 3 di questo articolo.
5. Ciascun dirigente verifica il rispetto, da parte del personale assegnato, dell'obbligo formativo stabilito da questo articolo.

Art. 12 Il monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

1. Il dirigente di ciascuna struttura competente per la gestione di procedimenti amministrativi è responsabile del rispetto dell'obbligo di inserimento dei dati relativi ai tempi effettivi di conclusione dei medesimi, da attuarsi mediante valorizzazione delle relative informazioni all'atto dell'inserimento del provvedimento conclusivo del procedimento nell'applicativo informatico di gestione delle deliberazioni e determinazioni dirigenziali (SAP), in conformità alle direttive adottate sul punto dalla Giunta provinciale e alle relative circolari esplicative, al fine di garantire il funzionamento del sistema automatizzato di rilevazione del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno, il dirigente di ciascuna struttura comunica al servizio competente in materia di semplificazione amministrativa il numero dei provvedimenti per i quali non sono stati inseriti in SAP i dati necessari a consentire la rilevazione del tempo effettivo di conclusione dei procedimenti. Le medesime informazioni, con le motivazioni del mancato inserimento dei dati, sono riportate nella relazione prevista dall'art. 18, comma 1, della l.p. sul personale della Provincia.
3. Con riferimento ai procedimenti amministrativi per i quali non risulta effettuabile il monitoraggio automatizzato attraverso l'applicativo informatico SAP in ragione dell'adozione di sistemi verticali della mappatura dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti ovvero dell'assunzione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti in forma diversa dalla determinazione dirigenziale, i responsabili delle strutture interessate assicurano, a decorrere dall'1 gennaio 2015, il monitoraggio dei tempi effettivi di conclusione dei provvedimenti nel rispetto delle modalità alternative di rilevazione e trasmissione dei dati sui tempi effettivi di adozione degli atti conclusivi dei procedimenti, concordate con il Servizio competente in materia di semplificazione amministrativa.
4. Il dirigente del Servizio competente in materia di semplificazione amministrativa rende disponibile per la pubblicazione on line, entro il 31 gennaio di ogni anno, la reportistica relativa al rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi con riferimento all'anno precedente, segnalando al Responsabile anticorruzione eventuali gravi anomalie o violazioni.

Art. 13 Il monitoraggio dei rapporti di interesse tra interessati e soggetti competenti

1. Nei procedimenti indicati all'articolo 1, comma 16, l. 190/2012, i dirigenti garantiscono il monitoraggio dei rapporti personali, anche di parentela e affinità, tra il personale assegnato e i soggetti interessati, i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti, allo scopo di garantire il rispetto del dovere di astensione dal compito d'ufficio per conflitto di interesse.
2. Nei procedimenti indicati all'articolo 1, comma 16, l. 190/2012, i dirigenti generali svolgono il monitoraggio dei rapporti personali, anche di parentela e affinità, tra i dirigenti del dipartimento e i soggetti interessati, i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti, allo scopo di garantire il rispetto del dovere di astensione dal compito d'ufficio per conflitto di interesse.

3. Oltre che nei procedimenti indicati all'articolo 1, comma 16, l. 190/2012, i dirigenti svolgono il monitoraggio previsto dai commi 1 e 2 di questo articolo anche con riferimento alle seguenti figure professionali:
a) personale, anche non dipendente, adibito a mansioni ispettive o a compiti di verifica in sede di sopralluogo;
b) personale, anche non dipendente, titolare di incarichi di direzione lavori, di collaudo e di coordinamento della sicurezza.
4. Il dipendente è tenuto ad informare il dirigente in ordine ai rapporti personali che, tenuto conto delle mansioni assegnate, possono prevedibilmente determinare una situazione di conflitto di interessi nello svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Ciascun dirigente cura l'istituzione e l'aggiornamento del fascicolo del Monitoraggio delle relazioni personali del personale dipendente adibito ai procedimenti a rischio di corruzione e alle attività indicate al comma 3 di questo articolo.
6. Per il personale non dipendente dalla Provincia che presta quale lavoratore autonomo le mansioni indicate al comma 3 di questo articolo, la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse è acquisita al fascicolo relativo al rapporto contrattuale concernente l'incarico ad esso assegnato dall'amministrazione provinciale. Per il personale non dipendente che presta le mansioni indicate al comma 3 in esecuzione di un contratto stipulato tra la Provincia e il suo datore di lavoro, il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interesse è previsto e disciplinato nel contratto che l'amministrazione provinciale sottoscrive al fine dell'acquisizione dei servizi indicati al medesimo comma 3 di questo articolo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, di questo Piano.

Art. 14 La tutela del dipendente che effettua segnalazioni d'illecito

1. Non può essere rivelata l'identità del dipendente provinciale che riferisce al proprio superiore gerarchico le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
2. Se la contestazione di addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'incolpato e all'organo disciplinare nel caso in cui lo stesso segnalante lo consenta espressamente. Se la contestazione di addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'incolpato e all'organo disciplinare nel caso in cui il destinatario della segnalazione ritenga che la conoscenza di essa sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
3. Sulla pagina intranet dei dipendenti della Provincia, è disponibile un modello di segnalazione di illecito, che ne consente la presentazione anche al Responsabile anticorruzione in forme idonee a garantire l'anonimato.
4. Nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione può dare luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, il Responsabile anticorruzione lo segnala al dirigente del servizio competente in materia di gestione del personale.
5. Il dipendente che ritiene di aver subito una misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia, da' notizia circostanziata della discriminazione al Responsabile anticorruzione. Il Responsabile anticorruzione, se ritiene, ad un primo esame, che sussiste tale discriminazione, segnala quanto accaduto:

a) al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; questo dirigente, se lo ritiene opportuno, adotta le adeguate misure ripristinatorie;
b) all'organo disciplinare indicato all'articolo 51 della l.p. sul personale della Provincia, il quale valuta l'opportunità di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

6. Resta salva la tutela giudiziale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi del segnalante pregiudicati dalla misura discriminatoria subita.

Art. 15 L'applicazione della disciplina delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi

1. I dirigenti delle strutture provinciali competenti ad istruire procedimenti di conferimento di cariche e incarichi disciplinati dal d.lgs. 39/2013, hanno cura che sia preventivamente acquisita la dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità degli incarichi e che sia annualmente acquisita la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra incarichi e cariche rivestiti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.
2. Gli stessi dirigenti curano la pubblicazione delle dichiarazioni previste dall'articolo 20 del d.lgs. 39/2013 e comunicano tempestivamente al Responsabile anticorruzione l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013.
3. In caso di incarico dichiarato nullo ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 39/2013, il Direttore generale della Provincia, procede in via sostitutiva al conferimento degli incarichi dirigenziali nel periodo di interdizione previsto dall'art. 18, comma 2, del medesimo d.lgs. 39/2013.

Art. 16 L'applicazione del codice di comportamento

1. Ciascun dirigente, entro il 31 dicembre 2015, con proprio atto organizzativo interno, garantisce la diffusione della conoscenza dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2014, n. 1217, con specifico riferimento all'attività svolta dal personale assegnato alla struttura.
2. Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Nei contratti, negli atti di incarico e nei bandi, è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
3. Entro il 30 giugno 2015, il dirigente dell'Agenzia provinciale per gli appalti e per i contratti fornisce indicazioni in merito all'applicazione del comma 2 di questo articolo.

Art. 17 I controlli interni sull'attività amministrativa

1. Se, in esito allo svolgimento dei controlli interni sull'attività amministrativa, sono riscontrate gravi irregolarità o anomalie, il personale incaricato dello svolgimento del controllo ne dà notizia anche al Responsabile anticorruzione.
2. Entro il 30 giugno 2015, il dirigente del Dipartimento organizzazione, personale e affari generali sottopone alla Giunta provinciale una proposta operativa di attuazione dei controlli di legalità a campione ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg (Regolamento sui controlli interni).

Art. 18 Incarichi che non possono essere affidati nei casi indicati dall'art. 35 bis d.lgs. 165/2001.

1. Ciascun dirigente assicura il rispetto del divieto stabilito dall'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001, nelle fasi procedimentali di nomina dei componenti delle commissioni indicate alle lettere a) e c) , del comma 1, del medesimo articolo. Per il personale dipendente della Provincia, l'accertamento è svolto prima della nomina della commissione in collaborazione con il Servizio per il personale. In caso di nomina di componenti esterni alla Provincia, l'accertamento è svolto prima dell'insediamento della commissione.

2. Il dirigente del Servizio per il personale accerta che sia rispettato il divieto stabilito dall'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 prima dell'assegnazione del personale agli uffici indicati al comma 1, lettera b) del medesimo articolo.

Art. 19 Attività lavorativa successiva alla cessazione dal servizio.

1. Il dirigente del Servizio per il personale cura che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sia comunicato al dipendente provinciale il divieto stabilito dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 e la sanzione di nullità da esso comminata.
2. Il dirigente del Servizio per il personale verifica annualmente a campione il rispetto del divieto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001, con riferimento al personale cessato dal servizio negli ultimi tre anni. A tal fine, ciascun dirigente provinciale, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro del personale ad esso assegnato, ha cura di comunicare al Servizio per il personale se il dipendente stesso ha esercitato i poteri indicati all'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001.
2. Ciascun dirigente cura che, nei contratti stipulati dall'amministrazione provinciale, sia inserita apposita clausola che richiama il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione stabilito dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001.

Art. 20 Conferimento e autorizzazione di incarichi ai dipendenti provinciali

1. Ciascun dirigente promuove la conoscenza e verifica il rispetto, da parte del personale assegnato, della deliberazione 28 aprile 2014, n. 625 e delle altre disposizioni provinciali in materia di autorizzazione di incarichi esterni e comunicazione di incarichi esterni gratuiti che rivestono profili di connessione con l'attività professionale dei dipendenti provinciali.

Capo V Misure in materia di trasparenza

Art. 21 Responsabile per la trasparenza della Provincia e programmazione degli interventi

1. Responsabile per la trasparenza della Provincia autonoma di Trento è la dott.ssa Patrizia Gentile.
2. Le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza sono definite nel piano previsto dall'art. 11, comma 1, della l.p. sulla trasparenza.

Art. 22 Riutilizzo e diffusione dei dati pubblici

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il dirigente competente informa il Responsabile anticorruzione e il Responsabile per la trasparenza sullo stato di avanzamento del progetto Open Data in Trentino, per il riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici, segnalando eventuali problematicità.

Capo VI Altre misure di prevenzione della corruzione

Art. 23 Il monitoraggio dell'infiltrazione criminale nel tessuto economico trentino

1. Con deliberazione della Giunta provinciale 4 settembre 2014, n. 1492, è stato confermato il gruppo di lavoro in materia di sicurezza, il quale è investito del compito di analizzare la vulnerabilità all'infiltrazione criminale del sistema economico trentino, al fine di sviluppare risposte preventive attraverso il monitoraggio dei segnali di allarme. L'Amministrazione provinciale mantiene detto gruppo di lavoro in materia di sicurezza, implementando tali funzioni nell'ottica della prevenzione della corruzione nell'ambito dell'organizzazione provinciale.

2. Il gruppo di lavoro in materia di sicurezza coordina la realizzazione, entro il triennio, di indagini statistiche concernenti l'infiltrazione criminale nel sistema economico trentino, nonché la percezione del fenomeno della corruzione da parte degli operatori economici presenti sul territorio provinciale.
3. L'attività di indagine statistica si svolge annualmente, per settori economici, in modo da garantire l'adeguata rappresentazione delle problematiche indicate al comma 2 di questo articolo. I risultati delle indagini annuali sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia.

Art. 24 Piano di miglioramento della pubblica amministrazione per il periodo 2012 - 2016

1. Il Piano di miglioramento della Pubblica Amministrazione previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), è aggiornato individuando azioni idonee a realizzare la finalità di prevenzione della corruzione.
2. Il dirigente responsabile dell'attuazione degli interventi indicati al comma 1 di questo articolo relaziona al proprio Referente anticorruzione in merito alla realizzazione degli strumenti di prevenzione della corruzione nell'ambito degli interventi medesimi.

Capo VII Disposizioni attuative finali

Art. 25 Programma di gestione

1. Le misure di prevenzione della corruzione previste da questo Piano costituiscono, per ciascuna struttura provinciale, obiettivi dell'azione amministrativa nell'ambito del Programma di gestione previsto dagli articoli 2 e 3 del D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti".

Art. 26 Rispetto del Piano da parte del personale con qualifica di dirigente e di direttore

1. Nelle relazioni previste dall'art. 18, comma 1, e dall'art. 29, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), il personale con qualifica di dirigente e di direttore illustra gli interventi posti in essere in attuazione di questo Piano.

Art. 27 Rispetto del Piano da parte del personale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della l. 190/2012, la violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione previste da questo Piano costituisce illecito disciplinare.

Art. 28 Denuncia di reato

1. Nel caso in cui ricorre l'obbligo di denuncia per reato perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 331 c.p.p., trovano applicazione la circolare 4 marzo 2009, prot. n. B001 1472 ("Rapporti della Provincia autonoma di Trento con l'Autorità giudiziaria – indicazioni e modalità organizzative") e la circolare 20 aprile 2010, prot. n. B001 – 90516 ("Rapporti della Provincia autonoma di Trento con l'Autorità giudiziaria – indicazioni e modalità organizzative – modifiche e integrazione").

Art. 29 Aggiornamento del Piano e relazione sull'attuazione del Piano

1. Il Responsabile anticorruzione verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché propone la modifica dello stesso, quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività dell'amministrazione provinciale.

2. I referenti anticorruzione, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmettono al Responsabile anticorruzione una relazione sull'attuazione delle singole misure di prevenzione previste da questo Piano, specificando in particolare:
a) il numero dei provvedimenti adottati nelle attività a maggior rischio in violazione dei meccanismi indicati all'articolo 5 e all'articolo 6 di questo Piano;
b) il numero dei casi nei quali il personale in conflitto di interessi non si è astenuto dal compito d'ufficio;
c) il numero dei casi di violazione della disciplina sull'autorizzazione ed il conferimento degli incarichi ai dipendenti provinciali;
d) la percentuale dei processi rispetto al numero totale dei processi gestiti dal dipartimento per i quali non si è proceduto alla rilevazione dei termini di conclusione del procedimento;
e) l'indicazione dei processi per i quali non si è proceduto allo svolgimento annuale dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà presentati dagli interessati;
f) il numero dei casi di violazione dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 nella nomina dei componenti delle commissioni indicate al comma 1, lett. a) e c), del medesimo articolo.
3. Il Servizio per il personale informa annualmente il Responsabile per la prevenzione della corruzione in ordine ai seguenti aspetti:
a) le sanzioni disciplinari adottate per violazione di questo Piano;
b) l'attuazione della misura della rotazione del personale, anche dirigente e direttivo, nelle strutture a maggior rischio indicate all'articolo 4, comma 2, di questo Piano.
c) il numero dei casi di violazione dell'art. 35 bis, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 165/2001 nella nomina dei componenti delle commissioni di concorso e nel conferimento di incarichi dirigenziali provinciali;
d) lo svolgimento e l'esito dei controlli a campione sul rispetto dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001.
4. Il Responsabile anticorruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica sul sito web istituzionale della Provincia, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette alla Giunta provinciale.

Art. 30 Piani triennali di prevenzione della corruzione degli enti pubblici strumentali

1. Gli enti pubblici strumentali della Provincia pubblicano sul rispettivo sito istituzionale i piani triennali di prevenzione della corruzione approvati al fine di dare attuazione alla l. 190/2012, nonché la Relazione annuale del Responsabile anticorruzione di ciascun ente e ne danno notizia al Direttore generale della Provincia.

Art. 31 Modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione del rischio per gli enti di diritto privato in controllo pubblico

1. Gli enti di diritto privato in controllo pubblico provinciale pubblicano sul relativo sito internet i modelli di organizzazione e gestione approvati al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione.
2. Entro il 15 dicembre 2015, il Responsabile anticorruzione nominato dagli enti di diritto privato in controllo pubblico presenta alla Giunta provinciale una relazione in merito agli strumenti di prevenzione della corruzione adottati.

Art. 32 Pubblicazioni, consultazioni e aggiornamento del Piano

1. Questo Piano triennale di prevenzione della corruzione è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia, nella sezione "Amministrazione trasparente", nella sottosezione "Altri contenuti".

2. Il Responsabile anticorruzione cura la raccolta di eventuali osservazioni e contributi da parte dei soggetti interessati attraverso il sito istituzionale della Provincia.
3. Sul sito istituzionale della Provincia, nella sezione “Amministrazione trasparente”, nella sottosezione “Altri contenuti”, sono pubblicati gli atti previsti dall’articolo 5, comma 8, dall’articolo 6, comma 3, dall’articolo 16, comma 1 e comma 3 e dall’articolo 17, comma 2, di questo Piano.
4. Sul sito istituzionale della Provincia, nella sezione “Amministrazione trasparente”, nella sottosezione “Altri contenuti”, sono pubblicati i documenti previsti dagli articoli 30 e 31 di questo Piano.